



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO l'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante *“Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”* e in particolare gli articoli 4, 5, 6 e 7 in cui si disciplinano gli indirizzi, le variabili e i parametri da considerare ai fini della programmazione del fabbisogno di personale e con riferimento alla sostenibilità della spesa per il personale e per l'indebitamento di ciascuna istituzione universitaria;

VISTO in particolare l'articolo 7 del predetto d.lgs. n. 49 del 2012, recante disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento, il quale prevede al comma 6 che tali disposizioni siano ridefinite per gli anni successivi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, avente validità triennale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 gennaio 2025, concernente gli *“Indirizzi della programmazione del personale universitario e disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2024-2026”*;

CONSIDERATO che gli Atenei con un importo delle spese di personale e degli oneri di ammortamento superiore all'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 49 del 2012, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto sono quelli che presentano un indicatore di sostenibilità economico finanziaria inferiore al valore di 1, dove tale indicatore è pari al rapporto tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, del richiamato d.lgs. 49/2012, al netto delle spese per fitti passivi, e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento;



Il Ministro dell'università e della ricerca

TENUTO CONTO della graduazione delle facoltà assunzionali previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del richiamato d.P.C.M. 27 novembre 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 23 gennaio 2025, n. 36, con il quale è stato assegnato il contingente assunzionale delle università statali per l'anno 2024;

VISTO l'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15, in materia di proroga dei termini per l'utilizzo delle facoltà assunzionali attribuite agli Atenei, il quale ha previsto che gli Atenei provvedano all'utilizzo delle facoltà assunzionali attribuite o da attribuire *“relativamente alle cessazioni verificatesi nell'anno 2023, entro il 31 dicembre 2027”*;

VISTA la nota pervenuta dall'Università di Foggia in data 31 gennaio 2025 con la quale la stessa ha segnalato un disallineamento tra i dati retributivi inviati mediante la banca dati DALIA e la reale spesa sostenuta a tale titolo dall'Ateneo nel 2023;

VISTA la nota del 12 febbraio 2025, prot. n. 2057, con la quale la Direzione generale delle Istituzioni della formazione superiore ha invitato l'Università di Foggia a rettificare sopraindicati dati della spesa di personale sostenuta dall'Ateneo;

TENUTO CONTO che a seguito di tale rettifica è stato effettuato un nuovo calcolo degli indicatori di cui al d. lgs. 29 marzo 2012, n. 49, relativi all'Università di Foggia e conseguentemente del contingente assunzionale spettante per l'anno 2024 nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del d.P.C.M. 27 novembre 2024;

CONSIDERATO che la rideterminazione del valore degli indicatori dell'Università di Foggia comporta una diminuzione del contingente assunzionale assegnato alla stessa, che va conseguentemente redistribuito alle altre Università;

DECRETA

Articolo 1

(Assegnazione quota Punti Organico 2024 a ciascuna Istituzione Universitaria)

1. Per le motivazioni riportate in premessa, la tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 23 gennaio 2025, n. 36, e riportante i Punti Organico 2024 assegnati a ciascuna istituzione universitaria statale è modificata ed integralmente sostituita dalla tabella 1 allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio di controllo per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini